



COMUNICATO N. 38/DIV – 4 OTTOBRE 2022

38/103

CAMPIONATO SERIE C 2022 – 2023

GARE DEL 1,2 E 3 OTTOBRE 2022

Si riportano i risultati delle gare disputate il 1,2 e 3 ottobre 2022

6^ Giornata Andata

GIRONE A

ALBINOLEFFE	LECCO	1-1
ARZIGNANO V.	TRENTO	1-1
JUVENTUS NEXT GEN	PERGOLETTESE	1-1
MANTOVA	PRO SESTO	0-0
NOVARA	L.R. VICENZA	3-0
PADOVA	FERALPISALÒ	1-1
PRO PATRIA	PRO VERCELLI	2-1
RENATE	PORDENONE	0-0
SANGIULIANO	PIACENZA	3-1
TRIESTINA	VIRTUS VERONA	3-2

GIRONE B

ANCONA	AQUILA MONTEVARCHI	1-2
CARRARESE	GUBBIO	0-2
CESENA	RECANATESE	2-0
FERMANA	OLBIA	0-0
FIORENZUOLA	REGGIANA	5-0
PONTEDERA	SIENA	0-2
RIMINI	ALESSANDRIA	3-0
S. DONATO TAVARNELLE	LUCCHESI	0-2
TORRES	VIS PESARO	2-2
VIRTUS ENTELLA	IMOLESE	0-0

GIRONE C

ACR MESSINA	GIUGLIANO	1-0
AUDACE CERIGNOLA	GELBISON	0-1
AVELLINO	POTENZA	2-0
CROTONE	JUVE STABIA	1-0
PESCARA	MONTEROSI TUSCIA	2-2
PICERNO	MONOPOLI	1-2
TARANTO	FOGGIA	1-0
TURRIS	CATANZARO	0-4
VIRTUS FRANCAVILLA	FIDELIS ANDRIA	2-1
VITERBESE	LATINA	1-5

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 3 e 4 Ottobre 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

GARE DEL 1, 2 E 3 OTTOBRE 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del campionato i sostenitori delle Società CARRARESE, CROTONE, FERALPISALO', FIDELIS ANDRIA, FOGGIA, PESCARA, PERGOLETTESE, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- ovvero hanno intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità, anche in considerazione della loro dimensione, contenuto o percepibilità;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

GARA PESCARA – MONTEROSI TUSCIA DEL 1 OTTOBRE 2022

Il Giudice Sportivo,

in ordine alla segnalazione della Procura Federale relativa ad un'espressione blasfema proferita da parte di un tesserato della Soc. Pescara, percepita a breve distanza, chiede alla Procura Federale di effettuare accertamenti sulle seguenti circostanze:

- l'esatta collocazione del suddetto tesserato;
- se l'espressione blasfema possa essere stata percepita da altri soggetti presenti e, in caso positivo, con l'acquisizione delle relative dichiarazioni;
- in particolare, se qualcuno dei componenti la squadra arbitrale abbia percepito l'espressione, con la specificazione della relativa e rispettiva posizione e l'acquisizione delle relative dichiarazioni.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

SOCIETA'

AMMENDA

€ 5000

PRO PATRIA

A) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore 2 degli spalti denominato "pop. locali", intonato cori oltraggiosi nei confronti:

1 al 34° minuto del primo tempo, per tre volte per circa 20 secondi, delle Forze dell'Ordine;

2 al 36° minuto del secondo tempo, per tre volte di seguito per circa 25 secondi, di Istituzioni Calcistiche.

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore 2 degli spalti denominato "pop. locali", intonato, al 35° ed al 43° minuto del primo tempo e al 35° minuto del secondo tempo, cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti dei tifosi avversari, cori tutti percepiti da un solo Rappresentante della Procura Federale sui due presenti e, quindi, privi del requisito della percezione reale previsto dall'art. 28 C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S. (r.proc. fed.).

€ 2500

ACR MESSINA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, alla fine del primo tempo, durante la fase di rientro negli spogliatoi da parte delle squadre, da un suo sostenitore, posizionato all'altezza del tunnel posto sul lato destro della Curva Sud, lato tribuna denominata "b", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essersi aggrappato ad una ringhiera posta sulla vetrata divisoria del campo, nell'avere inveito ed offeso un calciatore della società ACR Messina, scusandosi con lo stesso al termine della gara;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 20° minuto del primo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella curva sud, lato tribuna "a", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, saltandovi sopra, ed avere inveito contro il portiere della Squadra avversaria;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti ingiuriosi ed antiregolamentari commessi, al 44° minuto del secondo tempo, da un suo sostenitore, posizionato nella Curva Sud, lato tribuna "a", integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'essere salito sul tetto del tunnel in materiale plastico, ed avere inveito contro i Giocatori della Squadra avversaria;

D) per avere i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva loro riservato, intonato, al 46° minuto del primo tempo, per cinque volte in pochi secondi, cori oltraggiosi nei confronti dell'Arbitro;

E) per avere una persona non autorizzata, ma riconducibile alla società ACR Messina, addetta all'intrattenimento del pubblico con un potente impianto stereo, sostato all'interno del recinto di giuoco, dalla fase di riscaldamento delle squadre fino a fine gara, ivi rimanendo nonostante gli inviti ad allontanarsi rivolti dal Commissario di Campo.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r.c.c., supplemento c.c.).

€ 2000

CROTONE

A) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud intonato, dal 30° minuto al 32° minuto del primo tempo, cori oltraggiosi nei confronti della Città

dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;

B) per avere la quasi totalità dei sostenitori posizionati nel settore Curva Sud e alcuni sostenitori posizionati nella Tribuna coperta, al 30° minuto del secondo tempo, intonato cori oltraggiosi nei confronti della Città dei tifosi ospiti, comportanti offesa, denigrazione e insulto per motivi di origine territoriale;

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco nove bottigliette d'acqua.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non sono state causate conseguenze dannose dal lancio degli oggetti sopra. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. indicati (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 2000

RIMINI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore Curva Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, al 12° minuto circa del secondo tempo, all'interno del recinto di gioco, in corrispondenza della pista di atletica, varie confezioni di caffè Borghetti.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000

FOGGIA

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel settore loro riservato, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato all'interno del recinto di gioco, dopo il termine dell'incontro, un petardo di media intensità e due fumogeni;

B) per avere i suoi sostenitori intonato, al 30° minuto e per tre volte, cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell'Ordine.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta. Misura ulteriormente attenuata in considerazione delle misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000

TARANTO per fatti per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari e violenti commessi da un suo sostenitore, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere, alle ore 17:10 circa, durante il riscaldamento delle squadre e della terna arbitrale, scavalcato la vetrata perimetrale che divide il recinto di gioco dalla gradinata e nell'essere entrato nel recinto di gioco, venendo fermato ed allontanato dopo pochi minuti da due steward.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato l'intervento fattivo del personale addetto alla sicurezza. Misura ulteriormente attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 1000 **TORRES** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti antiregolamentari commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'avere alcuni suoi sostenitori (cinque, di cui tre bambini) occupanti la curva nord scavalcato la recinzione per festeggiare i giocatori in occasione della rete segnata a pochi secondi dal termine della gara, rimanendo lungo la pista di atletica e venendo fatti subito rientrare sugli spalti grazie all'intervento del DGE e dello SLO.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutati le modalità complessive dei fatti e l'intervento fattivo dei Dirigenti della Società (r. proc. fed.).

€ 800 **AUDACE CERIGNOLA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato al 69° minuto all'interno del terreno di gioco un fumogeno.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO **IL 17 OTTOBRE 2022**

DELLI CARRI DANIELE

(PESCARA)

per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal DELLI CARRI.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO L' **11 OTTOBRE 2022 ED € 500 DI AMMENDA**

LOVISA MATTEO

(PORDENONE)

per avere, al 3° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo frasi irrispettose.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

PREPARATORI ATLETICI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500 DI AMMENDA

SEPE PASQUALE

(VIRTUS FRANCAVILLA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva per dissentire nei confronti di una sua decisione pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV ufficiale, panchina aggiuntiva).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHINI GIUSEPPE

(ARZIGNANO V.)

per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro, in quanto usciva dall'area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DE SIMONE DOMENICO

(GUBBIO)

per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'assistente arbitrale, pronunciando al suo indirizzo una frase irrispettosa.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.a.a.).

ALLENATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BRAGLIA PIERO

(GUBBIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

MENICHINI LEONARDO

(MONTEROSI TUSCIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

AUTERI GAETANO

(ACR MESSINA)

CICERI ANDREA

(SANGIULIANO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CURZI ANDREA

(PRO PATRIA)

SESTO MARCO

(SANGIULIANO)

MASSAGGIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ANDREUCCI IVANO

(PONTEDERA)

per avere, al termine del primo tempo, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro pronunciando al suo indirizzo frasi offensive.

Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMONIZIONE (1 INFR)

CELOTTI MATTEO

(PRO PATRIA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COSTA FILIPPO

(FOGGIA)

per aver, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco fermo, lo spinge con due mani sul petto con foga e vigoria facendolo cadere a terra.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

D'AMICO FELICE

(PRO SESTO)

per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, contrastandolo con uso di forza eccessiva e mettendone a rischio l'incolumità fisica.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MALOMO ALESSANDRO

(FOGGIA)

per aver, al 37° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

VAGHI STEFANO

(PRO PATRIA)

per aver, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

BOZHANAJ KLEI

(CARRARESE)

per aver, al 24° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

ESPECHE MARCOS ANDRES

(PONTEDERA)

per avere, al 28° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

PIETRA NICCOLO'

(AQUILA MONTEVARCHI)

GYABUAA MANU EMMANUEL
LUCENTI MATTEO
COSENZA FRANCESCO
ROLFINI ALEX
DI CAIRANO DAVIDE

(PESCARA)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(L.R. VICENZA)
(VITERBESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MISURACA GIANVITO
GILLI MATTEO
LA ROSA LUCA
PIRRELLO ROBERTO
LAARIBI MOHAMED
CORRADI MATTIA
ESPOSITO GIANLUCA
FERRARI FRANCO
RADA ARMAND
FAEDO CARLO

(FERMANA)
(GELBISON)
(OLBIA)
(PORDENONE)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)

AMMONIZIONE (III INFR)

DI NOIA GIOVANNI
DEZI JACOPO
PETRICCIONE JACOPO
URSO FRANCESCO
STRONATI RICCARDO
GIORNO FRANCESCO
BENSAJA NICHOLAS
BARRENECHEA ENZO ALAN TOMAS
AMADIO STEFANO
BRUZZANITI GIOVANNI
PIROLI DANILO
GIRASOLE DOMENICO
GIAMPAOLO DANIEL
QUACQUARELLI GABRIELE
ALESSIO RICCARDO
NOCCIOLI FRANCESCO
NUNZIATINI FRANCESCO
MASALA ALESSANDRO
FEDATO FRANCESCO

(FOGGIA)
(PADOVA)
(CROTONE)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENTIN)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(IMOLESE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUCCHESI)
(MONTEROTONDI)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(S. DONATO TAVARNELLE)
(TORRES)
(VIS PESARO)

AMMONIZIONE (II INFR)

GUSU MIHAI VASILICA
FILIP ROBERT CONSTANT
MEZZONI FRANCESCO
PAOLUCCI LORENZO
GIORDANI GIULIO
MARTINELLI SEAN

(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(ANCONA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)

BORDO LORENZO	(ARZIGNANO V.)
PARIGI GIACOMO	(ARZIGNANO V.)
LIGI ALESSANDRO	(AUDACE CERIGNOLA)
BRIGNOLI TOMMASO	(PRO PATRIA)
AURILETTO SIMONE	(AVELLINO)
DETTORI FRANCESCO	(PICERNO)
ESPOSITO EMMANUELE	(PICERNO)
MONTI NICCOLO'	(PICERNO)
COSTA FILIPPO	(FOGGIA)
SCHENETTI ANDREA	(FOGGIA)
BATTISTINI MATTEO	(LECCO)
ENRICI PATRICK	(LECCO)
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN	(CARRARESE)
VANDEPUTTE JARI	(CATANZARO)
CATANESE GIOVANNI	(PONTEDERA)
MUTTON CRISTIAN	(PONTEDERA)
CHIRICO' COSIMO	(CROTONE)
CANCELLOTTI TOMMASO	(PESCARA)
D'ORAZIO LUDOVICO	(FERALPISALO')
ICARDI SIMONE	(FERALPISALO')
SALINES EMMANUELE	(FERALPISALO')
FIORINI MATTIA	(FIORENZUOLA)
PIERNO ROBERTO	(VIRTUS FRANCAVILLA)
TCHETCHOUA NDZO GIOVANNI DUREL	(VIRTUS FRANCAVILLA)
ARTISTICO GABRIELE	(GUBBIO)
REDOLFI ALEX	(GUBBIO)
SPINA MARCO	(GUBBIO)
ZAGNONI DAVIDE	(IMOLESE)
ALTOBELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
MIGNANELLI DANIELE	(JUVE STABIA)
RICCI MANUEL	(JUVE STABIA)
RAVASIO MARIO	(LUCCHESI)
CERESOLI ANDREA	(MANTOVA)
CURIALE DAVIS	(ACR MESSINA)
DAGA RICCARDO	(ACR MESSINA)
FILI' GIUSEPPE	(ACR MESSINA)
MARINO ROBERTO	(ACR MESSINA)
BIZZOTTO NICOLA	(MONOPOLI)
CANCELLIERI DAMIANO	(MONTEROSI TUSCIA)
PARLATI SAMUELE	(MONTEROSI TUSCIA)
CIANCIO SIMONE	(NOVARA)
GONZALEZ PABLO ANDRES	(NOVARA)
RANIERI ROBERTO	(NOVARA)
ROCCA MICHELE	(NOVARA)
BIANCU ROBERTO	(OLBIA)
OCCHIONI FABIO	(OLBIA)
GUIU VILANOVA BERNAT	(PERGOLETTESE)
NELLI JACOPO	(PIACENZA)
BURRAI SALVATORE	(PORDENONE)
TORRASI EMANUELE	(PORDENONE)
CATURANO SALVATORE	(POTENZA)

GIUBILATO LORENZO
VERGARA ANTONIO
GUGLIELMOTTI DAVIDE
LAEZZA GIULIANO
PIETRANGELI NICOLA
TONELLI SIMONE
BAGGI FEDERICO
ZANON SIMONE
RAIMO ALESSANDRO
DE MARIA VINCENT
FERRARA ANTONIO
ANTONELLI NICOLO'
GIRGI ALESSIO
RUOCCO FRANCESCO
FURLAN FEDERICO
GHISLANDI DAVIDE ANGELO
LOLLO LORENZO
ACQUADRO ALBERTO
LONGO SALVATORE
CAVION MICHELE
REALI STEFANO ROBERTO
GIACOMEL ALESSANDRO
TALARICO RAUL
MAROTTA ALESSANDRO
VOLPICELLI EMILIO

(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(REGGIANA)
(REGGIANA)
(RIMINI)
(RIMINI)
(SANGIULIANO)
(SANGIULIANO)
(SIENA)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(L.R. VICENZA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VITERBESE)
(VITERBESE)

AMMONIZIONE (I INFR)

BOCALON RICCARDO
GARCIA TENA POL
RUFFO LUCI DION
SALTARELLI MIRKO
SYLLA CHEIKH YOUSSEF
AMATUCCI FRANCESCO
BOCCADAMO ANTONIO
KERNEZO GABRIELE
CESTER STEFANO
CHAKIR MOHAMMED AMINE
STANZANI LEONARDO
VAGHI STEFANO
GARETTO MARCO
GERARDI FEDERICO
GARATTONI ALESSANDRO
PAPAZOV TOMISLAV IVANOV
VUTHAJ DARDAN
EUSEPI UMBERTO
BELLI FRANCESCO
CAPELLO ALESSANDRO
PASCIUTI LORENZO
FRANCESCONI MATTEO
MARTINELLI RICCARDO

(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(AQUILA MONTEVARCHI)
(ARZIGNANO V.)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(AVELLINO)
(PICERNO)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(FOGGIA)
(LECCO)
(PADOVA)
(CARRARESE)
(CARRARESE)
(CESENA)
(PONTEDERA)

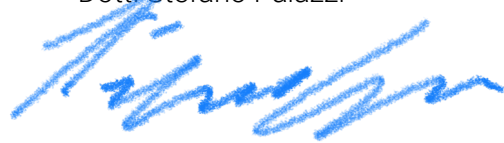
NICASTRO FRANCESCO
PITTARELLO FILIPPO MARIA
SILIGARDI LUCA
PINZI RICCARDO
ROMEO FEDERICO
DELVINO FABIO FERNANDO
MILILLO ALESSIO
ISELLE TOMMASO
CISCO ANDREA
EJESI RICCARDO UGONNA
MASTROPIETRO FEDERICO
PATIERNO FRANCESCO COSIMO
PAPA SALVATORE
BERMAN TAMIR
PORTANOVA DENIS
SIGNORINI ANDREA
DE FEO GIANMARCO
MASELLI SERGIO
PELUSO MICHELE
MUHAREMOVIC TARIK
PECORINO EMANUELE
CELLI ALESSANDRO
CUCCHIETTI TOMMASO
MENSAH DAVIS
FOFANA LAMINE
TOLOMELLO FILIPPO
BURIC NIKOLA
MASINI PATRIZIO
BRIGNANI FABRIZIO
GABRIELI NICCOLO
ARINI MARIANO
VITALUCCI HIDE
MUNARI DAVIDE
PERSIA ANGELO
BASSOLI ALESSANDRO
ZAMMARINI ROBERTO
CAPELLI ALESSANDRO
GATTO LEONARDO DAVIDE
PERROTTA MARCO
PEDONE ALEX
GIANOLA FEDERICO
LIVIERO MATTEO
SALVATO ALESSIO
ADORANTE ANDREA
PETRELLI ELIA
SOTTINI EDOARDO
BOCCIA SALVATORE
FINARDI SEBASTIANO
INVERNIZZI ANDREA
DOUMBIA ABDOU
FAGGIOLI ALESSANDRO

(PONTEDERA)
(FERALPISALO')
(FERALPISALO')
(FERMANA)
(FERMANA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIDELIS ANDRIA)
(FIORENTIN)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(GELBISON)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(IMOLESE)
(JUVE STABIA)
(JUVE STABIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUCCHESI)
(MANTOVA)
(ACR MESSINA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PIACENZA)
(PIACENZA)
(PORDENONE)
(PORDENONE)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(SANGIULIANO)
(TORRES)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)

CELLA STEFANO
HALLFREDSSON EMIL
AUCELLI CHRISTIAN
CAMPANI MATTEO
FARRONI ALESSANDRO
NGOM MAMADOU BARA
RODIO FRANCESCO

(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
(VITERBESE)

IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 4 Ottobre 2022

IL PRESIDENTE
Francesco Ghirelli